Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 febbraio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 836-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 giugno 1961
registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961
registro n. 13 Presidenza, foglio n. 334

E' conferita la seguente decorazione al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« ALLA MEMORIA »

MORELLINI Leo di Sante, nato il 22 febbraio 1914 a Campagnola (Reggio Emilia), partigiano combattente. — « Nel corso di un combattimento particolarmente violento, volontariamente si offriva di percorrere da solo un tratto scoperto e battuto dal nemico per portare munizioni ad altra formazione partigiana, che, essendone rimasta priva, si trovava nelle più gravi difficoltà. Scorto dal nemico durante l'ardimentosa azione, veniva fatto segno ad intenso tiro di armi da fuoco e mortalmente colpito ». — Fabbrico, 26-27 febbraio 1945.

(788)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1961, n. 1560.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ponsacco.

N. 1560. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ponsacco, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. 1561.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Fossano (Cuneo).

N. 1561. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Fossano (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1562.

Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione « Maresciallo maggiore dei carabinieri reali Nuzzolo Pasquale », con sede in Roma.

N. 1562. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione « Maresciallo maggiore dei carabinieri reali Nuzzolo Pasquale », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1563.

Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione « Maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro », con sede in Roma.

N. 1563. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione « Maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1564.

Estinzione della Fondazione « Cravatte Azzurre - Granatieri di Lombardia ».

N. 1564. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la Fondazione « Cravatte Azzurre - Granatieri di Lombardia », viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1565.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in località Cavalieri del comune di Matelica (Macerata).

N. 1565. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fabriano-Matelica in data 22 dicembre 1958, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo in località Cavalieri del comune di Matelica (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1566.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione a scopo di culto e di religione, denominata « Pia Unione San Tarcisio », con sede in Nicastro (Catanzaro).

N. 1566. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione a scopo di culto e di religione, denominata « Pia Unione San Tarcisio », con sede in Nicastro (Catanzaro), e viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1567.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in località Capoleprata del comune di Supino (Frosinone).

N. 1567. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferentino in data 1° maggio 1961, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 5 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in località Capoleprata del comune di Supino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1568.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Principe degli Apostoli, nella città di Verona.

N. 1568. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 29 marzo 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Principe degli Apostoli, nella città di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1569.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco Confessore nella città di Udine.

N. 1569. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 giugno 1961, integrato con dichiarazioni del 22-27 e 28 luglio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco Confessore nella città di Udine, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143 foglio n. 97. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1961.

Ricostituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1956, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Vista la legge 25 gennaio 1959, n. 8, che ha integrato la composizione della Commissione centrale predetta con due rappresentanti del movimento cooperativo;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione della Commissione centrale richiamata, scaduta per compiuto biennio di durata;

Vista la nota n. 1057 del 2 dicembre 1961, con la quale la competente Divisione XV del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato le designazioni effettuate dalle pubbliche Amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative, nonchè dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale dei rapporti di lavoro, quale suo delegato.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è così composta:

Caporaso dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Prastaro dott. Marco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Zanini avv. Antonio e Palma Aldo, in rappresentanza degli industriali;

Lo Vecchio Musti dott. Manlio e Sorace dott. Rocco, in rappresentanza dei commercianti;

Del Gaizo Angelo e Cicero dott. Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

Mazzitelli dott. Luigi e Panosetti Roberto, in rappresentanza del movimento cooperativo;

Leolini Enzo, Termini Carmelo, Rinaldi Michele, Sabatini Felice, Ferrante Nazario, Fiorini Ezio e Ortolani Aldo, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio sono disimpegnate rispettivamente dal dott. Giovanni Tinari e dal dott. Gennaro Forlenza.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1962
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 313. — BARONE

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1962.

Composizione del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli ».

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1379, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1960, n. 91, con il quale questo Ministero è stato autorizzato ad accettare la eredità, disposta a favore dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica di Bologna dalla defunta signorina Santina Zucchelli, ed il cui patrimonio è stato

eretto in ente morale, sotto la denominazione di « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli », con lo scopo di conferire borse di studio ad allievi del corso di pittura e dei corsi di musica e canto dei menzionati Istituti;

Visto l'art. 3 dello statuto annesso al menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1379, con il quale si dispone che la Fondazione medesima è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, composto dal presidente scelto tra persone estranee all'Amministrazione; dai presidenti dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica di Bologna; dai direttori degli Istituti stessi; da un professore titolare di cattedra di ciascuno dei due Istituti; da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

Viste le designazioni allegate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli » istituita presso la Accademia di belle arti ed il Conservatorio di musica di Bologna è nominata per un quadriennio, dal 1° gennaio 1962, ed è così composto:

1) Combi di Cesana avv. conte Bernardo, presidente;

2) Angoli ing. Mario, quale presidente pro-tempore dell'Accademia di belle arti di Bologna;

3) Iachino prof. ing. Adolfo Carlo, quale presidente pro-tempore del Conservatorio di musica di Bologna;

4) Mastroianni prof. Umberto, quale direttore dell'Accademia di belle arti di Bologna;

5) Desderi maestro Ettore, quale direttore del Conservatorio di musica di Bologna;

6) Natalini prof. Antonio, quale titolare di cattedra dell'Accademia di belle arti di Bologna;

7) Zecchi prof. Adone, quale titolare di cattedra del Conservatorio di musica di Bologna;

8) Provenzano rag. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

9) Guerrini maestro Guido, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 1° gennaio 1962

Il Ministro: Bosco

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive, nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Napoli, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli;

Vista la nota n. 11/0/3 del 19 settembre 1961, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone che il dott. Giovan Battista Dapelo venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Agostino Zandonini, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovan Battista Dapelo è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Napoli, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione del dott. Agostino Zandonini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: Calvi

(1101)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 5, 11 e 18 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, numero 2223 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1956, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci e della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, con il quale l'incarico triennale di presidente della Cassa medesima è stato attribuito all'avv. Michele Pandolfo;

Visto che ai sensi degli articoli 5 e 18 dello statuto vigente della Cassa i rappresentanti degli impiegati dell'agricoltura dei dirigenti di aziende agricole e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate e dal personale della Cassa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Frangioni Alvaro, Luciani rag. Ugo, Marcone Idolo, Morini perito agrario Giacomo e Zanolli dott. Guglielmo, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Brandani perito agrario Pilade, in rappresentanza dei dirigenti di aziende agricole;

Berlini Zoppi di Zolasco avv. Carlo, Pilati dottor Giuseppe, Tabacchi avv. Attico e Violati avv. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

De Bacci dott. Fulvio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crimì dott. Raffaele, in rappresentanza del personale della Cassa.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, è costituito come segue:

Caporaso dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mapelli rag. Alessandro, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Micheli dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(1103)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1962.

Sostituzione del presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 19 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato decreto 13 maggio 1940, n. 818, modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1960, con il quale il prof. Giuseppe De Meo è stato confermato presidente della Cassa in argomento;

Considerato che, a seguito della nomina del professor Giuseppe De Meo a presidente dell'Istituto centrale di statistica, si rende necessario procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui sopra;

Decreta:

Il prof. Giuseppe D'Eufemia è nominato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in sostituzione del prof. Giuseppe De Meo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(1104)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1962.

Sostituzione del segretario e del vice segretario del Comitato per il collocamento e l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1961, con il quale si è provveduto alla nomina del dott. Salvatore Vaccaro e del dott. Francesco Livio Gorgoni, rispettivamente a segretario e vicesegretario del Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Salvatore Vaccaro nell'incarico suddetto, in quanto destinato ad altro ufficio;

Decreta:

Il dott. Francesco Livio Gorgoni ed il dott. Mario De Notariis sono chiamati a svolgere le funzioni, rispettivamente di segretario e di vice segretario del predetto Comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1962

Il Ministro: SULLO

(1102)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1962.

Schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1944, numero 2588, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Treviso;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'Ufficio del Genio civile di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico di alcuni corsi d'acqua nel territorio del comune di Valdobbiadene della provincia di Treviso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'allegato schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche per il territorio della provincia di Treviso.

Il presente decreto e l'allegato schema saranno pubblicati nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e dello schema nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

Schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Treviso

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
394	Sorgente Falladio	Torrente Raboso	Valdobbiadene	La sola sorgente
395	Sorgente Guizzo	Id.	Id.	Id.
396	Sorgente Corrado Vecchia	Id.	Id.	Id.
397	Sorgente Corrado Nuova	Id.	Id.	Id.
398	Sorgente Tormenon Prima	Torrente Ru di San Pietro o torrente Formena	Id.	Id.
399	Sorgente Tormenon Seconda	Id.	Id.	Id.

Visto, *il Ministro* ZACCAGNINI

(1043)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di $1/n$ e gli attuali tassi di conversione di capitali alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma:

Tariffa n. 61-62 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finché è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 63, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa n. 64, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 22-24 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 53-55 (M.F.), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 21-23 (M.F.), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 52-54 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 51, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto.

Roma, addì 8 febbraio 1962

p. Il Ministro: BIAGGI

(1084)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di $1/n$ e gli attuali tassi di conversione di capitale alla scadenza del contratto in rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano;

Tariffa n. 15 (M.F.), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finché è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 15 (A) 2 t, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa n. 15-2 t, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 35 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 37 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 34 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 36 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 19, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto e termine fisso.

Roma, addì 8 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1081)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1962.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 33306, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge n. 126 dalla Amministrazione provinciale di Alessandria e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada « Diramazione per Capanne di Cosola dalla provinciale Serravalle-Carrega in località Brocche del Borbera per Cosola sino al confine con la provinciale di Piacenza in località Capanne di Cosola di km. 14,278 »;

Considerato che tale strada non è stata classificata provinciale nè con il citato decreto ministeriale n. 33306 nè con i successivi decreti ministeriali n. 41883 del 28 giugno 1961 e n. 45735 del 6 settembre 1961;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa calzolai Bubano di Mordano », con sede in Bubano di Mordano (Bologna), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 30 novembre 1961 alla Società « Cooperativa calzolai Bubano di Mordano », con sede in Bubano di Mordano (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa calzolai Bubano di Mordano », con sede in Bubano di Mordano (Bologna), costituita per rogito Alvisi del 4 giugno 1945 rep. 13894/6243, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Benghi Iames ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1962

Il Ministro: SULLO

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa piemontese lavoratori cristiani », con sede in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 23 settembre 1961 alla Società cooperativa piemontese lavoratori cristiani, con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa piemontese lavoratori cristiani », con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini del 13 novembre 1945, repertorio 5042/1509, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 22540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il prof. dott. Marcello Pipino ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1962

Il Ministro: SULLO

(1098)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA EUROPEE

Bando di gara n. 172, relativo alla sistemazione della strada nazionale n. 4 Tananarive-Majunga, sezione denominata « Betsiboka-Kamoro » (Madagascar).

La *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee pubblica nel n. 9 del 3 febbraio 1962 il bando di gara n. 172, relativo alla sistemazione della strada nazionale n. 4 Tananarive-Majunga, sezione denominata « Betsiboka-Kamoro » tra km. 379,900 e 437. Località: Distretti di Maevatanana ed Ambato-Boeni, provincia di Majunga (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di Fr. Cfa 545.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 2 anni.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports à Tananarive (Madagascar), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 27 aprile 1962 alle ore 15 locale (ore 12 G.M.T.).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea ».

(1152)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in golena destra del fiume Po, in comune di Motteggiana (Mantova).

Con decreto 15 ottobre 1960, n. 1308, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in golena destra del fiume Po, in comune di Motteggiana (Mantova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio VI, particella fondiaria 54, di mq. 1820, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 marzo 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1045)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 1749, in data 8 febbraio 1962, l'avv. Agnello Caserta è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

(1044)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità infanzia a retrocedere gratuitamente alla Amministrazione comunale di Teramo una striscia dell'area antistante la Casa della Madre e del Bambino per l'allargamento della sede stradale.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64240 del 10 febbraio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a retrocedere gratuitamente all'Amministrazione comunale di Teramo la striscia dell'area antistante la facciata principale della Casa della Madre e del Bambino, riportata sul nuovo catasto alla partita 1251 foglio 148 particella 118 per una lunghezza di m.l. 50 e per una larghezza di circa m. 7, pari a circa mq. 350 ai fini dell'allargamento della sede stradale di via Tevere.

(1057)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 140, l'Amministrazione comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1125)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 141, l'Amministrazione comunale di Varapodio (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1130)

Autorizzazione al comune di Carife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 136, l'Amministrazione comunale di Carife (Avellino), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.062.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Santa Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Santa Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 maggio 1962.

(1020)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 maggio 1962.

(1019)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 genanio al 31 maggio 1962.

(1021)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 gennaio 1962 al 31 maggio 1962.

(1022)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 maggio 1962.

(1023)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1962, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 315, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal sig. Remo Romagnoli il 26 aprile 1960 avverso il provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale n. 1370 del 19 aprile 1960, con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico di detto sig. Remo Romagnoli presentato avverso la prescrizione dell'Ispettorato del lavoro di Roma n. 16819/E del 4 settembre 1959, relativa alla regolarizzazione assicurativa del lavoratore signor Giovanni Profili.

(996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 28 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Amalfi Elisabetta — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 5 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: De Cristoforo Matteo di Olimpio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 4 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Pescara — Intestazione: Ciarrocca Giuliano nato a Vicoli il 9 gennaio 1920 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 387 — Data: 2 agosto 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Zandi Gino, nato a San Gregorio da Sassola il 23 settembre 1917 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1962

Il direttore generale: GRECO

(856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,96	621 —	621,03	620,94	620,97	620,99	620,98	620,90	620,99	621 —
$ Can.	591,35	591,75	592 —	592,15	591,25	591,82	592,10	591,80	591,85	592 —
Kr. Sv.	143,55	143,49	143,48	143,45	143,57	143,54	143,49	143,60	143,54	143,45
Kr. D.	90,18	90,20	90,22	90,18	90,25	90,19	90,18	90,20	90,19	90,18
Kr. N.	87,18	87,20	87,20	87,205	87,20	87,20	87,20	87,20	87,21	87,20
Fr. Sv.	120,43	120,48	120,45	120,49	120,50	120,47	120,47	120,45	120,49	120,45
Fol.	171,52	171,51	171,54	171,5325	171,55	171,51	171,54	171,50	171,51	171,50
Fr. B.	12,47	12,475	12,4725	12,476	12,47	12,48	12,4745	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,74	126,73	126,735	126,72	126,70	126,73	126,7275	126,70	126,73	126,72
Lst.	1748,06	1748,45	1748,25	1748,25	1748,30	1748,17	1748,30	1748,10	1748,15	1748,25
Din. occ.	155,30	155,33	155,32	155,28	155,32	155,31	155,31	155,35	155,31	155,32
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,03	24,03625	24 —	24,03	24,037	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,79	21,79	21,73	21,795	21,80	21,79	21,79	21,78	21,79	21,79

Media dei titoli del 19 febbraio 1962

Rendita 5 % 1935	108,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1962

1 Dollaro USA	620,96
1 Dollaro canadese	592,125
1 Franco svizzero	143,47
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,202
1 Corona svedese	120,48
1 Fiorino olandese	171,536
1 Franco belga	12,475
1 Franco nuovo (N.F.)	126,724
1 Lira sterlina	1748,275
1 Marco germanico	155,295
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo Port.	21,792

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1961, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 344, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal comune di Pedavena avverso il provvedimento del 23 marzo 1958, con il quale il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non ha concesso l'esonero dal rimborso della somma di L. 10.558.509 corrispondente all'importo della metà della spesa sostenuta dallo Stato ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, per il ripristino di strade comunali, danneggiate dalle alluvioni dell'anno 1951.

(1038)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione e di titoli per il rimborso.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1962, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni riguardanti le obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - Terza emissione e 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - Quarta emissione:

a) Estrazione a sorte di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 500 a ciascuna delle 20 serie di obbligazioni che compongono la Serie speciale 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - Quarta emissione;

b) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni a premi della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - Terza emissione, di:

n. 16.150 titoli di 10 obbligazioni
» 3.350 titoli di 25 »
» 5.125 titoli di 50 »
» 12.475 titoli di 100 »
» 1.300 titoli di 1000 »

in totale n. 38.400 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.524.500.000.

c) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni a premi della Serie speciale 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - Quarta emissione, di:

n. 1.520 titoli di 25 obbligazioni
» 4.120 titoli di 100 »
» 1.260 titoli di 500 »
» 2.280 titoli di 1000 »

in totale n. 9.180 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.680.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 16 febbraio 1962

Il presidente: ODORIZZI

(1160)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento di esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 821, che approva il regolamento per gli esami di promozione e di ammissione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono essere forniti della licenza di scuola media o del diploma di ammissione a scuola media di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi a norma dei cessati ordinamenti scolastici, o diploma di licenza secondaria di avviamento professionale, o di scuola professionale femminile o di scuola tecnica commerciale, industriale o agraria.

Debbono altresì possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trenta. Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, commutazione di pena, per coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti alle operazioni di bonifica da mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 230, e del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni trentanove nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i caduti in guerra;

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, purchè complessivamente non si superi il limite di quaranta anni di età;

5) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad ogni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953.

7) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4-5-6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria IX o nelle voci da 3 a 6 della categoria X della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. A tal fine, i concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle condizioni suddette.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine di 30 (trenta)

giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, e che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana o della condizione di italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) di avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito nel presente articolo, anche se presentate in tempo agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data del Segretariato generale anzidetto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato ed invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire il provvedimento adottato dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta di bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6

n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata dal notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita, della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

i) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o il foglio di congedo illimitato, o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato, e di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, dell'art. 6.

I concorrenti, che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i)* del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito di età di cui alla lettera *a)* del precedente art. 6.

Art. 9.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815. Nozioni di storia della letteratura italiana. Nozioni di geografia politica e fisica dell'Italia;

3) prova pratica di dattilografia, consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

La prova orale verte sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), sull'aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

Gli aspiranti possono chiedere di sostenere una prova di stenografia.

Il candidato ammesso a concorso, che non si presenti o che manchi ad una delle prove, è considerato rinunciatario.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato e si compone:

a) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;

b) di un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria, membro;

c) di un insegnante di istituto di istruzione media, membro.

Un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per la prova pratica di dattilografia, ed eventualmente per quella di stenografia, il giudizio è dato dalla Commissione con il concorso, ove occorra, di un impiegato della carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad archivista capo.

Art. 11.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno indicati con successivi avvisi.

I candidati dovranno dimostrare la propria identità personale, presentando, prima di ciascuna prova, alla Commissione, un documento di riconoscimento.

Art. 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto 35 punti in media in tutte le materie e non meno di 30 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata con punti 35.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, salvo le preferenze previste dalle leggi vigenti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto saranno osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1961

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1962
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 203. — MASSIMO

(1064)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di posti presso il Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi, con sede in Catania.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento dei seguenti posti presso il Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi, con sede in Catania:

due posti di ispettore tecnico - da assegnarsi, uno ad un laureato in agraria o scienze naturali, uno ad un laureato in chimica o ingegneria chimica;

un posto di vice ispettore tecnico - da assegnarsi ad un diplomato perito agrario;

un posto di segretario - da assegnarsi ad un laureato in giurisprudenza;

un posto di ragioniere in soprannumero - da assegnarsi ad un diplomato in ragioneria;

un posto di dattilografo - da assegnarsi ad un esperto dattilografo in possesso di licenza di scuola media inferiore;

un posto di usciere - da assegnarsi ad un elemento in possesso di licenza elementare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che non abbiano oltrepassato il 36° anno di età, salvo le elevazioni di legge previste per il conferimento di posti nell'Amministrazione dello Stato, che siano in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 1 per il posto al quale intendono concorrere.

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 100, dovranno pervenire al Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco - via Grotte Bianche n. 150, Catania, non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In detta domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il preciso recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con la specifica di voti riportati nelle singole materie.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti dal Commissariato generale anticoccidico, è sufficiente la sola domanda vistata dal direttore del Commissariato.

Alla domanda stessa potranno essere uniti gli eventuali titoli di studio e di carriera che il candidato medesimo riterrà opportuno presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre il termine stabilito dal presente articolo, nè delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione ai due posti di ispettore tecnico ed al posto di segretario è composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi ed ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

c) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) dal direttore del Commissariato generale anticoccidico o da un suo rappresentante.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al posto di vice ispettore tecnico ed al posto di ragioniere in soprannumero è composta:

a) da un presidente scelto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra i funzionari con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

b) da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame;

c) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

d) dal direttore del Commissariato generale anticoccidico o da un suo rappresentante.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al posto di dattilografo o di usciere è composta:

da un presidente scelto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra i funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

dall'ispettore tecnico superiore e dal capo dell'ufficio amministrativo del Commissariato generale anticoccidico.

Per tutti i concorsi le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 5.

L'esame che avrà luogo presso il Commissariato generale anticoccidico, via Grotte Bianche, 150, Catania, consisterà in una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova di esame. A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di 20 punti, di cui 10 riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

La graduatoria sarà approvata dal Commissario generale anticoccidico con delibera da inviarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno, a pena di decadenza, far pervenire al Commissariato generale anticoccidico, via Grotte Bianche, 150, Catania, entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita ;
2) titolo di studio in originale o copia notarile;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato di buona condotta morale e civile;
6) certificato generale del casellario giudiziario;
7) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed i certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7), dovranno essere in data non anteriore a 3 mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I candidati che siano dipendenti del Commissariato generale anticoccidico, potranno produrre soltanto i documenti eventualmente mancanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, con il seguente trattamento economico lordo annuo:

per gli ispettori tecnici ed il segretario L. 687.000;

per il vice ispettore tecnico ed il ragioniere in soprannumero L. 606.000;

per il dattilografo L. 519.000;

per il fattorino L. 453.000.

Qualora, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Trascorso il periodo di prova, se questa avrà dato esito favorevole, conseguiranno la nomina col trattamento economico sopra specificato, aumentato del 20%.

In caso di esito sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che siano dipendenti del Commissariato generale anticoccidico.

Dato a Catania, addì 22 gennaio 1962

Il Commissario generale: G. VERZOTTO

PROGRAMMA DI ESAMI

ISPETTORE TECNICO - con laurea in agraria o scienze naturali:

Morfologia e Fisiologia vegetale

Struttura anatomica della radice, del fusto e delle foglie - Morfologia del fiore e del frutto.

Le funzioni di nutrizione, respirazione, traspirazione e riproduzione delle piante superiori - Importanza dei microelementi nella nutrizione delle piante - Classificazione delle specie del Genere Citrus - Caratteri botanici.

Agrumicoltura

Generalità sulla coltivazione degli agrumi - Principali varietà di arance e di limoni - Importanza dell'arancio amaro come portainnesto - Produzione ed esportazione degli agrumi - Polimorfismo nei frutti dell'arancio e del mandarino - Innesto, chimera ed apiatura degli agrumi - Il marcio, la raccolta ed il commercio dei frutti di agrume - Impianto degli agrumeti - L'irrigazione e la concimazione in agrumicoltura.

Patologia vegetale

Terreno e vegetazione - Fittezza e profondità degli impianti - Deficienza di acqua e di materie nutritive - Clima e vegetazione - Le virosi degli agrumi italiani - Il marciume radicale parassitario e non parassitario degli agrumi - Mal del Colletto - Gommosi - Antracnosi - Fumaggine - Marciume amaro del frutto - Licheni e muschi - Disinfezione e protezione

delle ferite - Malattie da carenze - Asfissia della radice - Malsecco - Lesioni e malattie localizzate nel sistema radicale - Anticrittogamici maggiormente impiegati in agrumicoltura.

Zoologia ed Entomologia agraria

Acari: caratteri generali e classificazione - Specie dannose degli agrumi e mezzi di lotta relativi.

Caratteri generali degli insetti: Le funzioni di riproduzione e di respirazione negli insetti - Classificazione degli emitteri - Caratteri generali delle cocciniglie - Classificazione - Le specie di cocciniglie dannose agli agrumi (distribuzione geografica, descrizione, biologia) - Mezzi di lotta contro le cocciniglie - Insetticidi organici di sintesi ed equilibrio biologico - La lotta delle cocciniglie degli agrumi ed impiego degli esteri fosforici - Predatismo e parassitismo fra gli insetti - Lotta biologica.

La difesa fitosanitaria degli agrumi (Ceratitis capitata - Prays citri - Formica argentina - Heliotrips haemorrhoidalis - Empoasca decedens - Toxoptera aurantiae, ect.) - La tecnica delle fumigazioni - Pompe irroratrici.

ISPETTORE TECNICO - con laurea in chimica o ingegneria chimica.

Chimica generale ed inorganica - Chimica analitica - Chimica organica - Analisi dei cianuri alcalini e dell'HCN - Analisi dell'H_2SO_4 - Analisi di terreno - Chimica delle fumigazioni cianidriche - Conoscenza dei gas tossici e relativa legislazione - Conoscenza degli insetticidi liquidi.

VICE ISPETTORE TECNICO - con diploma di perito agrario

Morfologia e Fisiologia vegetale

Nozioni elementari sulla morfologia della radice, del fusto e delle foglie - Le funzioni essenziali nelle piante superiori.

Agrumicoltura

Generalità sulla coltivazione degli agrumi - Principali varietà di arancio e di limone.

Patologia vegetale

Le principali malattie da virus, da batteri e da funghi che colpiscono gli agrumi in Italia, con particolari riferimenti al malsecco - Gli anticrittogamici di maggiore interesse per la difesa fitosanitaria degli agrumi.

Zoologia ed Entomologia

Gli acari più dannosi agli agrumi ed i mezzi più idonei per combatterli - Caratteri generali della classe degli insetti e delle cocciniglie in particolare - Le specie coccidiche che attaccano gli agrumi in Italia - Insetticidi, adesivi e bagnanti - Principali mezzi di lotta contro gli insetti.

I mezzi di lotta anticoccidica - Tecnica delle fumigazioni cianidriche - Attrezzature meccaniche più in uso per la esecuzione della lotta mediante gli insetticidi liquidi.

Altri insetti che rivestono una notevole importanza per gli agrumi e mezzi di lotta che si suggeriscono.

SEGRETARIO - con laurea in giurisprudenza

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.
Nozioni di diritto amministrativo.
Nozioni di diritto commerciale.

RAGIONIERE (in soprannumero) - diploma di ragioniere.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Computisteria, ragioneria e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.
Nozioni di diritto amministrativo.
Nozioni di diritto commerciale.
Nozioni sui servizi dell'amministrazione del Commissariato generale anticoccidico.

DATTILOGRAFO - Prova pratica di dattilografia sotto dettatura.

FATTORINO - Elementi di cultura generale.

(1113)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'I.C.E.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione presidenziale del 18 settembre 1961, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'I.C.E., il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 ottobre 1961;

Visto l'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961;

Viste le deliberazioni dell'11 luglio 1961 e del 26 ottobre 1961, rispettivamente della Commissione per le questioni amministrative e del personale e del Comitato esecutivo dell'I.C.E.;

Determina:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'I.C.E., indetto con determinazione presidenziale del 18 settembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Guarini avv. Matteo, consigliere della Corte dei conti.

Membri effettivi:
Ferroni Carli dott. Dino;
Groja dott. Lodovico;
Indelicato prof. Giacomo;
Crisostomi prof. Luciana;
Borgianni dott. Leone;
Parise prof. Giulio.

Segretario:
Livia avv. Salvatore Pietro.

Roma, addì 3 febbraio 1962

Il presidente: DALL'OGLIO

(1158)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.